

Rosanna Cafaro
Ilaria Giangreco

COME TUTELARE IL PATRIMONIO DA CREDITORI E FISCO

Con FORMULARIO e GIURISPRUDENZA

LEGIS
GIURIDICA

Coordinamento e struttura editoriale
a cura di Antonio Revelino

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2025

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN: 979-12-5586-028-0

Finito di stampare nel mese di marzo 2025 da

PUNTOWEB S.r.l.

Via Variante di Cancelliera - Ariccia (RM)

Servizio Clienti:

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

servizio.clienti@legislazionetecnica.it

www.legisgiuridica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAP. 1	
I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	7
1.1. Lo schema normativo	7
1.2. La nozione di “ <i>affare</i> ”	12
1.3. Il patrimonio “ <i>destinato</i> ”	14
1.4. L'utilità dell'operazione ai fini aziendali	15
CAP. 2	
LA DELIBERAZIONE COSTITUTIVA DEL PATRIMONIO DESTINATO	21
2.1. La deliberazione costitutiva	21
2.2. La pubblicità della costituzione del patrimonio destinato .	23
2.3. I diritti dei creditori	25
2.4. Il bilancio	30
2.5. I libri obbligatori, le scritture contabili e il rendiconto finale	31
2.6. Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e i patrimoni destinati	38
CAP. 3	
FINANZIAMENTI E CONTI CORRENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	45
3.1. Il finanziamento destinato allo specifico affare	45
3.2. Gli strumenti finanziari emettibili per lo specifico affare ...	53
3.3. Le polizze impignorabili e le gestioni separate	63
APPENDICE DI GIURISPRUDENZA	77
FORMULARIO	111
<i>FORMULA N. 1 - Diffida a consegnare documentazione</i>	113
<i>FORMULA N. 2 - Regolamento della gestione separata</i>	155
<i>FORMULA N. 3 - Regolamento della gestione separata speciale</i> ...	158



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



affare, non potevano insinuarsi al passivo, in forza del combinato disposto del capoverso dell'art. 156 l. fall. e dell'art. 2447-*quinquies*, comma 3, c.c., secondo cui “*per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato*”.

In ossequio al principio di trasparenza e tutela verso i soci e i terzi nello statuto societario andrebbe inserita un'apposita menzione circa la possibilità di costituire un patrimonio destinato.

In tale ottica, anche la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato deve contenere informazioni tali da permettere di individuare i beni e i rapporti giuridici coperti dal “*vincolo di destinazione*”.

Non meno importante è la tutela dei creditori del patrimonio destinato, soprattutto con riferimento agli effetti diretti e indiretti del fallimento della società sui medesimi.

Le riforme del diritto fallimentare⁷ e il CCII hanno, appunto, conferito maggiore tutela ai creditori particolari del patrimonio operativo e, quindi, un incentivo all'utilizzo di questo istituto come valida alternativa ai sistemi tradizionali di limitazione del rischio d'impresa.

Il Legislatore all'art. 2447-*novies*, ultimo comma, c.c., inoltre, statuisce che, in caso di insolvenza della società che si è avvalsa di tale istituto quando era in *bonis*, si verifica una causa di “*cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare*”. Circa l'assoggettabilità o meno del patrimonio alla procedura concorsuale, è intervenuto il disposto del nuovo articolato dell'art. 155 della legge fallimentare⁸ e successivamente il CCII, stabilendo che il patrimonio destinato non possa essere assoggettato a procedura concorsuale; nonché, il comma 2 dell'art. 107 l. fall., laddove sanciva che “*il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio al fine di conservarne la funzione produttiva*”.

2.4. IL BILANCIO

L'art. 2447-*sexies* c.c. prevede a carico della società l'onere della gestione separata e della specifica contabilità per ogni patrimonio destinato.

Il bilancio, nello stato patrimoniale e nella nota integrativa, dovrà indicare separatamente i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato, dovendosi illustrare nella nota integrativa al bilancio il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio separato, compresi gli eventuali apporti di terzi; i criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo; e il regime di responsabilità corrispondente.

⁷ Vedi riforma del fallimento: D.Lgs. n. 5/2006; D'ALESSANDRO F., *Le linee generali della riforma, in diritto societario: dai progetti alla riforma*, atti del convegno, Courmayeur. 27-28 settembre 2002, p. 1062.

⁸ D.Lgs. n. 5/2006.

Ex art. 2447-septies, comma 4, c.c., se la società ha assunto una responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno assunto deve essere specificatamente indicato in calce allo stato patrimoniale e deve essere dettagliatamente valutato nella nota integrativa, secondo criteri espliciti.

Ai sensi degli artt. 2423 e ss. c.c., al bilancio va allegato un apposito rendiconto, in cui viene descritta l'intera attività svolta dalla società nella realizzazione dello specifico affare, giusta quanto dispone il comma 2 dell'art. 2447-septies.

La tenuta di una distinta contabilità e la divisa rendicontazione finale serve ad impedire che il patrimonio separato si confonda con il patrimonio sociale generale e a consentire ai creditori dell'affare di tutelarsi, mantenendo il proprio privilegio sul patrimonio destinato, disponendo di uno strumento di trasparenza e chiarezza.

Ciò in quanto la società deve dedicare all'attività svolta per il conseguimento dell'affare attraverso l'utilizzazione del patrimonio destinato una specifica contabilità, una specifica rendicontazione e una rappresentazione di bilancio.

Sugli amministratori della società incombe l'obbligo di tenere libri e scritture contabili separati da quelli relativi all'attività generale dell'azienda, diversa da quella svolta dalla società con il patrimonio separato, registrando le operazioni compiute per realizzare l'affare, coerentemente con la necessità di individuare in modo inequivocabile le operazioni effettuate.

Nella nota integrativa al bilancio della società devono essere contenuti elementi tali da consentire la valutazione della consistenza del patrimonio destinato, garantendo la trasparente rappresentazione del valore e la tipologia dei beni, nonché dei rapporti giuridici di ciascun patrimonio destinato, anche se apportati da terzi.

2.5. I LIBRI OBBLIGATORI, LE SCRITTURE CONTABILI E IL RENDICONTO FINALE

L'art. 2447-sexies c.c. dispone che per la gestione dell'affare debba prevedersi una specifica contabilità, onde seguire e controllare l'evoluzione dell'affare, stabilendo che gli amministratori della società costituente *“tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 e seguenti”*.

Se vengono emessi strumenti finanziari, la società deve anche tenere un libro con le informazioni relative all'emissione, onde individuare le caratteristiche, l'ammontare degli strumenti emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi, i trasferimenti e i vincoli correlati.

Pertanto, per ogni patrimonio destinato e per ogni specifico affare vanno tenuti appositi libro giornale e libro inventari; nonché, una contabilità separata in partita doppia, che conduca ad uno stato patrimoniale e ad un conto economico dell'affare.

Se l'affare dura più di un esercizio, va effettuata una periodica chiusura dei conti (per saldi conto) nella contabilità separata, con conseguente inserimento della contabilità separata in quella generale, secondo i dettami di una ordinata contabilità.

Nel libro degli inventari deve essere contenuto l'inventario iniziale del patrimonio destinato, ex art. 2217, comma 1, c.c., partendo da una situazione patrimoniale iniziale, costituita da attività e passività del patrimonio destinato, nonché dai diversi rapporti giuridici individuati nella delibera di destinazione ed iscritti fra i conti d'ordine. Generalmente le disponibilità liquide dell'affare sono rilevate in specifici conti correnti dedicati all'affare, appunto.

Anche per gli specifici strumenti finanziari, eventualmente emessi, deve tenersi un apposito libro, il cui contenuto dev'essere quello stabilito dall'art. 2447-*sexies* c.c., ossia l'indicazione delle loro caratteristiche, dell'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, delle generalità dei titolari degli strumenti nominativi, dei trasferimenti e dei vincoli ad essi relativi.

Nella redazione del bilancio generale della società gemmante, in cui vanno a confluire le risultanze di quello del patrimonio destinato, occorre tenere presenti le medesime problematiche della formazione del bilancio consolidato, dovendosi eliminare i rapporti intergestori relativi a utili e perdite, a crediti e debiti, a costi e ricavi.

Nel caso di una società di servizi di consulenza a favore del patrimonio destinato, per un valore di 1.000 si avrà:

Conto economico società gemmante		Conto economico patrimonio destinato	
Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
	1.000	1.000	

Stato patrimoniale società gemmante		Stato patrimoniale patrimonio destinato	
Attivo	Passivo	Attivo	Passivo
Crediti v/patr. dest. 1.000			Debiti v/società 1.000

Nel bilancio del patrimonio destinato vanno iscritti il costo - nel conto economico - del servizio di consulenza e il debito - nello stato patrimoniale - verso la società.

Nel conto aggregato dette voci saranno abbattute dal ricavo per prestazione di servizi e dal credito verso l'affare.

Se, invece, la società cede 1.000 unità di una merce, prodotta al costo unitario di 1, al patrimonio destinato per un importo (valore di mercato) di 1.500 e se nessuna cessione viene effettuata da questo verso l'esterno, le rimanenze sono valutate al costo (1.500), come da seguente schema:

Conto economico società gemmante		Conto economico patrimonio destinato	
Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
1.000	1.500	1.500	Rimanenze finali 1.500

L'utile intersocietario di 500 viene eliso dal bilancio della società, mediante valutazione delle rimanenze finali a un valore di 1.000.



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



FORMULA N. 2 - Regolamento della gestione separata

Art. 1

Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Compagnia”), a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modifiche e integrazioni), attua una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome “Previattiva UnipolSai” (di seguito la “Gestione separata”). La Gestione separata è conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP del 3 giugno 2011, n. 38 e del Provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006, n. 2472.

Il presente Regolamento della Gestione separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l’euro.

Art. 3

L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata compete alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d’investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza, la liquidità degli investimenti, tenuto conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità alla normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte.

- Investimenti obbligazionari: le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito.
- Investimenti azionari: gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
- Investimenti immobiliari: gli investimenti immobiliari sono effettuati prevalentemente in beni immobili, incluse le azioni di società immobiliari.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un’efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa, e in OICR alternativi.

La composizione delle attività della Gestione separata rispetta i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

I titoli corporate con rating inferiore all'investment grade o assente possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 15% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Compagnia detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.